

Cari Colleghi,

L'Amministratore di Sostegno di una persona ha presentato ricorso al GT affinché lo stesso autorizzasse il proprio beneficiario di amministrazione di sostegno a fare testamento "assistito se del caso dal suo amministratore di sostegno" (frase che il GT ha suggerito all'Amministratore di Sostegno di inserire nel ricorso) ed il GT ha poi rilasciato la propria autorizzazione con la formula "Visto si autorizza".

Personalmente sarei dell'idea di ricevere il testamento senza alcuna assistenza da parte dell'Amministratore di sostegno perché mi sembrerebbe totalmente fuori luogo per un atto come il testamento; tutt'al più l'Amministratore potrebbe intervenire come testimone.

Voi cosa ne pensate?

Non ho approfondito l'argomento, ma ragionando a lume di naso direi che se il beneficiario dell'amministrazione di sostegno ha conservato la capacità di intendere e di volere può senz'altro fare testamento (ovviamente previo rigoroso accertamento delle sue condizioni di salute, da dimostrare con idonea certificazione medica). Diverso sarebbe se il giudice, nel provvedimento di nomina dell'AS avesse disposto anche relativamente agli atti di ultima volontà, ma mi sembra oggettivamente improbabile.

L'autorizzazione all'AS ad assistere il beneficiario nel fare testamento, semplicemente, non si può sentire. Il testamento è un atto personalissimo: può essere fatto solo dal testatore, non dal suo rappresentante né volontario né legale, e non tollera alcuna assistenza da parte di terzi.

Per motivi di opportunità, eviterei anche di costituire l'AS come testimone, essendovi comunque un interesse, per quanto lato, alla redazione del testamento da parte del beneficiario.

Un po' di materiali:

PISCHETOLA - CONVEGNO ARCE 2013

8. Il testamento fatto dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno, come noto, è un istituto introdotto dalla legge n. 6/2004, disciplinato dagli artt. 404, 413 c.c., la cui ratio è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone che a causa di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La grande novità apportata dall'istituto, che lo differenzia totalmente dall'interdizione e dall'inabilitazione (istituti, questi ultimi, che sono considerati dalla dottrina maggioritaria²⁵ alternativi e residuali rispetto all'amministrazione di sostegno), è proprio il fatto che la capacità di agire del beneficiario è limitata rispetto ai soli atti indicati all'interno del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno; decreto che, quindi, si modula sulle esigenze del beneficiario.

Dato questo presupposto, la prima domanda che ci si deve porre è: colui che è soggetto ad amministrazione di sostegno ha la capacità di testare? La norma cui, indiscutibilmente, è necessario fare riferimento è l'art. 591 c.c.: quest'ultimo, al comma 1, stabilisce che possono testare tutti coloro che non siano dichiarati incapaci, mentre, al comma 2, individua espressamente, con un'elencazione che dottrina e giurisprudenza²⁶ pacificamente ritengono tassativa, coloro che sono incapaci di testare; all'interno di questo elenco, unitamente a coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ed agli incapaci naturali, si trova l'interdetto.

Seconda domanda (che serve a risolvere il primo quesito): il beneficiario di amministrazione di sostegno è un soggetto incapace ex art. 591 c.c. e, più specificamente, può essere equiparato all'interdetto? Laddove si dia risposta positiva a questo interrogativo, si dovrà ritenere non

sussistente la capacità di testare ed, in assenza di essa, sarebbe dunque preclusa ogni possibilità di confezionare (in proprio o per mezzo di rappresentante) un testamento. Tuttavia, in virtù di quanto detto sopra e di quanto indicato dal Legislatore all'art. 409 c.c. («il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno»), bisogna concludere che il beneficiario di amministrazione di sostegno non può essere considerato un soggetto incapace, e non lo si può equiparare all'interdetto, in conseguenza dei differenti effetti che derivano dai provvedimenti di nomina di un amministratore di sostegno e da quello di interdizione: nel primo caso, infatti, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, lo si ripete, è, al di fuori degli ambiti espressamente fissati con il decreto di nomina, un soggetto capace; nel secondo, l'interdetto è un soggetto totalmente incapace.

Emerge, quindi, da questa prima analisi come, in generale, il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia la capacità di testare²⁷, e tale conclusione la si può anche evincere dal riferimento operato al comma 3 dell'art. 411 c.c., laddove il Legislatore si preoccupa di far salve le disposizioni testamentarie (e le convenzioni) fatte a favore dell'amministratore di sostegno, lì dove questo sia un parente fino al quarto grado del beneficiario, o ne sia il coniuge, o anche la persona con lui stabilmente convivente; se il beneficiario non potesse testare, questa norma non avrebbe motivo di esistere.

A questo principio seguono due eccezioni: la prima è l'ipotesi in cui il beneficiario sia affetto da incapacità naturale²⁸, dove per tale la giurisprudenza²⁹ intende quella che caratterizza il soggetto avente un'infermità o altra causa che turbi il normale processo intellettuale e volitivo, privandolo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o dell'attitudine ad autodeterminarsi (a norma dell'art. 591 c.c. l'incapacità naturale è il terzo caso di incapacità di testare). La seconda eccezione al principio dinanzi esposto, invece, è quella di cui all'ultimo comma dell'art. 411 c.c., secondo il quale il giudice tutelare (nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno) può disporre che siano estesi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno determinati effetti, limitazioni o decadenze previste dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato; qualora il giudice tutelare faccia riferimento alla disciplina dell'interdizione³⁰, per l'espresso richiamo all'art. 591 o con generico rinvio alle limitazioni dell'interdizione, il beneficiario sarà privato della capacità di testare.

Da questo ragionamento si deduce che un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno o può testare in quanto soggetto capace, o non può testare in quanto, trattandosi di incapace naturale o in forza del rinvio di cui all'ultimo comma dell'art. 411 c.c., non ha la capacità di testare.

Cassazione, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460, sez. I civile

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE -

Amministrazione di sostegno - Estensione dell'incapacità di testare e donare, prevista per l'interdetto - Esclusione - Previsione "ex officio" del divieto - Mediante il decreto di nomina dell'amministratore, o successiva modifica - Ammissibilità - Presupposti.

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e

consapevole volontà. Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione.

Quesito Civilistico n. 51-2018/C. La capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno.

Risposta dell'8 marzo 2018

Si chiede di conoscere se:

- il beneficiario di amministrazione di sostegno è capace di testare;
- in esito positivo, se il medesimo soggetto possa testare a favore della figlia del proprio amministratore di sostegno, affine collaterale di secondo grado e (a quanto sembra potersi evincere dalla formulazione del quesito) chiamato alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Innanzitutto, con riferimento al primo problema giuridico giova osservare che la dottrina[1], sostenuta anche da una recente giurisprudenza di merito[2], ritiene che «pare sicuro che il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia piena capacità di disporre mortis causa, fatta salva, appunto, l'ipotesi in cui il giudice tutelare abbia reputato di applicare, nei suoi confronti, l'art. 591, n. 2 del capoverso, cod. civ.[3]». A tale conclusione la dottrina citata perviene sulla scorta della considerazione della tassatività dell'elencazione dei casi di incapacità enunciati dall'art. 591 c.c.[4], da un lato, e della consolidata prospettiva secondo cui la regola è la capacità e l'incapacità l'eccezione, dall'altro[5]. A ciò si aggiunge che una volta «precisato che il beneficiario di amministrazione di sostegno, al di fuori degli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno - che, ovviamente, non è possibile riguardo al testamento, essendo un atto strettamente personale - «conserva» la capacità di agire per tutti gli altri atti (art. 409, primo comma, cod. civ.) si può concludere nel senso della piena capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo che, appunto, il giudice tutelare non abbia ritenuto di estendere l'incapacità in esame[6]»[7]. Dalle considerazioni fin qui sviluppate discende, in buona sostanza, che il beneficiario di amministrazione di sostegno, di regola, ha capacità di testare[8], salvo sia diversamente stabilito nel decreto del giudice tutelare[9]. In questi termini si sono espressi: - Trib. Vercelli, 4 settembre 2015: «In materia di amministrazione di sostegno, il beneficiario - capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente precluso dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.) - è astrattamente capace di testare (art. 591 c.c.): tale capacità può essere privata solo dal Giudice tutelare (investito del compito di decidere chi sia in grado di negoziare testamento, e chi, al contrario, non lo sia) in quanto è consentito dall'art. 411, u.c., c.c. di estendere al beneficiario le limitazioni previste dalla legge per l'interdetto, assolvendo dunque appieno alla funzione di approntare un sistema di tutela del caso singolo, così garantendo decisioni diverse per fattispecie diverse, concretizzando e sublimando il principio consacrato nell'art. 3 della Carta Costituzionale»[10]. - Studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 623-2016/C, L'amministrazione di sostegno, est. S. Monosi e G. Taccone, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 giugno 2017, allegato alla presente).

SETTORE STUDI 9 di 28 Stante tale conclusione bisogna accedere alla seconda questione evidenziata nel quesito, ossia se il beneficiario di amministrazione di sostegno possa nominare suo erede universale la figlia del proprio amministratore di sostegno, affine collaterale di

secondo grado, chiamato alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Al riguardo, giova richiamare le riflessioni di attenta dottrina secondo la quale [11] «l'amministratore di sostegno è soggetto alle norme sulle incapacità del tutore ad essere erede e legatario dell'incapace, anche se per interposta persona. Si tratta di una deroga al normale principio secondo il quale la capacità di ricevere per testamento si valuta al momento della morte del soggetto dal quale si eredita e non già, come avviene nel caso di specie, al momento del confezionamento del testamento. La nullità che pone il legislatore non è espressione di una incapacità in senso tecnico del destinatario, ma è solo conseguenza della violazione della norma posta a salvaguardia del testatore. La eccezione della validità di cui al comma 2 dell'art. 596 cov. civ. si giustifica con la presunzione che, in questo caso, è il vincolo affettivo che lega il testatore a tali soggetti ad averlo determinato a disporre e non già l'influenza da questi esercitata in ragione dell'istituto a protezione. In forza dell'art. 411, comma 3, cod. civ. sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente». Ne discende, pertanto, che se è vero che l'amministratore di sostegno è soggetto alle norme sulle incapacità del tutore ad essere istituito erede e legatario dell'incapace, anche se per interposta persona, allo stesso tempo, è parimenti vero che in forza dell'art. 411, comma 3, cod. civ. sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie fatte in favore dell'amministratore di sostegno che sia (come nel caso di specie) persona chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente [12]. Se così è non vi è ragione di scorgere nel caso di specie una ipotesi di interposizione di persona vietata, considerando a rischio di nullità la disposizione testamentaria a favore della figlia del proprio amministratore di sostegno, se è vero come è vero che una eventuale disposizione testamentaria in favore dell'amministratore di sostegno sarebbe stata valida ai sensi del 3 comma dell'art. 411 c.c. in quanto chiamato alla funzione quale persona con lui stabilmente convivente. Altro sarebbe stato invece se l'amministratore di sostegno in questione non fosse rientrato nei margini normativi di cui all'art. 411, comma 3, c.c., e fosse rientrato in quelli di cui agli artt. 596, 599 e 779 c.c., dichiarati applicabili, in quanto compatibili, dall'art. 411, comma 2, c.c. Non sembrano allora sussistere ragioni per non ritenere applicabile la regola contenuta all'interno dell'art. 411, comma 3, cod. civ., per come sopra meglio interpretato in dottrina[13].

----- [1] G. Bonilini, Le norme applicabili all'amministratore di sostegno, in G. Bonilini e A. Chizzini, *Dogana* (Repubblica San Marino, 2010, L'amministratore di sostegno, Padova, 2007, p. 313. G. Bonilini, La capacità di testare e di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in *Fam. Pers. Succ.*, 2005. P. 10 ss; Id., La capacità di testare e di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in *Tratt. Bonilini, II, La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 147 ss.; Id. e F. Tommaseo, *Dell'amministrazione di sostegno*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger, Artt. 404-413*, Milano, 2008, p. 437. Sulla testamenti factio attiva del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, A. Ferrucci e C. Ferrentino, *Atti mortis causa*, Milano, 2010, 516-517; M. Moretti, *Capacità di testare e di ricevere per testamento*, in *Dossetti-Moretti-Moretti, L'amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2004, p. 95; Ammettono il riconoscimento della capacità di testare al beneficiario di amministrazione di sostegno, anche, M. Avagliano, *Atti personalissimi e diritto delle società: tra incapacità parziale e capacità attenuata*, in *Notariato*, 2005, p. 398; B. Malavasi, *L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo*, in *Notariato*, 2004, p. 328; M. Onofri, *Riflessi di diritto successorio dell'amministrazione di sostegno*, in *Riv. not.*, 2005, p. 882-883; F. Mascolo e G. Marcoz, *L'amministrazione di sostegno e l'impianto complessivo* 10 di 28 2005, p. 882-883; F. Mascolo e G. Marcoz, *L'amministrazione di sostegno e l'impianto complessivo*, in *..*, 2005, p. 1348. Di analogo del codice civile *Riv. not. avviso*, E. Calò, *Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Milano, 2004, p. 129, secondo il quale il beneficiario dell'amministrazione di sostegno ha la capacità di testare ma non donare. Sul tema, R. Buttitta, *L'incapacità naturale e l'amministratore di sostegno* (L. 9 gennaio 2004, n.

6), in Vita not., 2004, p. 483 e ss. [2] «Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla) può fare testamento dettando le proprie volontà all'amministratore di sostegno avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perda la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità. Per i pazienti affetti da Sla, peraltro, deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale, mediante l'utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare. D'altronde, l'art. 591 comma 1 n. 2) esclude la capacità di testare per gli interdetti ma non per i beneficiari. Nel caso di specie, però, l'amministratrice sarebbe una delle eredi e, dunque, è opportuno designare un curatore speciale che provvederà come da dispositivo» Trib. Varese, 12 marzo 2012, in Giust. civ., 2012, 7-8, I, p. 1865. Per un caso di esclusione della capacità di testare, cfr. Trib. Bologna, 11 marzo 2009, in Corr. giur., 2009, p. 1400. [3] Così, G. Bonilini, La capacità di testare e di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in Fam. Pers. Succ., 2005, p. 14; Id., La capacità di testare e di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in Tratt. Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, p. 160; Id. e F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Artt. 404-413, Milano, 2008, p. 437. [4] «A parere di chi scrive, in considerazione della tassatività dei casi d'incapacità di testare previsti dall'art. 591 c.c. ed alla legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno, la quale sul punto nulla dice in modo specifico, si potrebbe ipotizzare, in base a quanto infra narrato, che il beneficiario conservi la capacità di testare. A fortiori si può anche asserire che l'art. 409 c.c., così come novellato dalla legge del 2004 n. 6 che, così recita: «Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno», consente al beneficiario di ben conservare la capacità di testare, anche alla luce della natura del testamento, quale atto personalissimo (cfr. art. 631 c.c.) (Cfr. Francesco Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, p. 484). A conferma di tale assunto, circa la tassatività della norma sulla capacità di testare, che non può essere di interpretazione estensiva comportando una limitazione all'autonomia privata, si è ritenuto che l'inabilitato possa testare (Cfr. Maggiori e Sammartano, Vita notarile, 1997, suppl. 2-3). Tuttavia, la prudenza in tale materia di giovane vita, appare necessaria. Ritengo comunque che, per verificare l'esistenza della capacità di testare in capo al beneficiario, sia opportuno analizzare la situazione caso per caso e verificare il provvedimento del Giudice Tutelare all'atto della nomina tenendo conto dell'incapacità rappresentata al giudicante. (...). A questo va aggiunto che, in base ai provvedimenti che si sono succeduti in materia di amministrazione di sostegno, il confine per poter ottenere ingresso a tale istituto è che il beneficiario non sia affetto da patologie tali, da far attivare la procedura più rigida dell'interdizione (Cfr. per tutti, Trib. Roma, 18 novembre 2004, per il quale anche l'amministrazione di sostegno presuppone una residua capacità naturale che consenta di compiere autonomamente quantomeno gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana; di conseguenza l'assoluta incapacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità per totale incapacità d'intendere e di volere dovuta ad abituale infermità compromettente le facoltà mentali rende necessaria l'adozione di un provvedimento d'interdizione). Pertanto, riterrei percorribile la strada della capacità di testare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, posto che a sua tutela, in ogni caso, ben si potrebbe attivare residualmente, quanto statuito dall'art. 591, c.c., n. 3 vale a dire, l'incapacità naturale come causa d'incapacità di testare» M. Onofri, Riflessi di diritto successorio dell'amministrazione di sostegno, in Riv. not., 2005, p. 882-883. 11 di 28 [5] «In altri termini la regola per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno è quella della presunzione della capacità di testare, salvo che si provi che lo stesso si trovi in uno stato di incapacità di intendere e volere ai sensi dell'art. 591, comma, n. 3 c.c.; eccezionalmente il giudice tutelare può privarlo di detta prerogativa e il testamento in tal caso, essendo annullabile ex se, non lascerebbe spazio alla dimostrazione che le disposizioni sono state redatte in un momento di lucido intervallo» N. Bonfanti, I soggetti, in Manuale della successione testamentaria, G. Cassano e R. Zagami (a cura di), Santarcangelo di

Romagna, 2010, p. 246. [6] Così, G. Bonilini, La capacità di testare e di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in Fam. Pers. Succ., 2005, p. 14; Id., La capacità di testare e di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in Tratt. Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, p. 160; Id. e F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Artt. 404-413, Milano, 2008, p. 437. [7] «Il giudice tutelare può disporre nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno che determinati effetti, limitazioni o decadenze proprie dell'interdizione e dell'inabilitazione siano estese al beneficiario dell'amministratore di sostegno: la dottrina si è pertanto interrogata se il giudice tutelare possa anche privare il beneficiario della capacità di testare e non trovando nessuna norma ostativa, ha dato risposta affermativa al quesito» N. Bonfanti, I soggetti, in Manuale della successione testamentaria, G. Cassano e R. Zagami (a cura di), Santarcangelo di Romagna, 2010, p. 246. In questa prospettiva ermeneutica, secondo autorevole dottrina - F. Preite e A. Cagnazzo (a cura di), Atti notarili. Volontaria giurisdizione, Torino, 2012, p. 702 - la questione non può che spostarsi «sulla possibilità per il giudice di ricorrere al richiamo ex art. 411 c.c., soluzione questa che appare già prima facie particolarmente problematica, e ciò anche alla luce della natura di atto personalissimo rivestita dal testamento, dalla quale taluno ha dedotto la riconducibilità del medesimo al genus degli atti di cui all'art. 409. Il comma, c.c., per i quali la capacità dell'interessato sarebbe, per così dire, giudizialmente irriducibile. Qualora la si ammetta, poi, l'applicazione dell'art. 591 c.c. a mezzo del richiamo ex art. 411 c.c. potrebbe operare soltanto nei casi in cui il decreto preveda (ovviamente con riferimento agli atti diversi dal testamento) la necessaria rappresentanza dell'amministratore di sostegno, e non anche nei casi in cui siano previste solo ipotesi di necessaria assistenza, trovando in quest'ultimo caso applicazione la disciplina propria dell'inabilitazione, che subisce il limite dell'art. 591 c.c., salva l'ipotesi di incapacità naturale di cui al n. 3». [8] «D'altronde, che il beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno conservi la capacità testamentaria risulta (indirettamente) anche dal dato normativo. In tal senso assume una portata decisiva, ai fini che qui interessano, il disposto dell'art. 411 c.c. Dal contenuto di detta disposizione risulta indirettamente che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno conserva, di norma e salvo differente determinazione del giudice tutelare volta ad applicare ex art. 511, comma ult., c.c. l'art. 591, comma 2, n. 2, c.c., la capacità di testare, visto che diversamente teorizzando non avrebbe alcun senso il rinvio agli art. 596 e 599 c.c. con cui si limita la disponibilità per testamento in favore dell'amministratore di sostegno» D. Achille, Autonomia privata e amministrazione di sostegno, ovvero il testamento del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (affetto da SLA), in Giust. civ., 2012, 7-8, p. 1868. [9] L' «art. 591 detta infatti un dettagliato e tassativo elenco di soggetti incapaci. La norma appare finalizzata ad incidere su soggetti che abbiano perduto totalmente la propria capacità, quali sono i minori e quali erano gli interdetti per infermità. Conservano invece la capacità di testare gli inabilitati, la cui capacità di agire risulta esclusivamente limitata. Se dall'applicazione diretta della legge non deriva alcuna incapacità in capo al beneficiario, sembra essere certamente legittimo che, nel singolo caso concreto, tale incapacità derivi dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare, in particolare, ben potrà estendere al beneficiario l'applicazione del citato art. 591 c.c. cpv. n. 2 relativo agli interdetti. L'estensione di tale disposizione sembra però necessitare, per poter essere sostenuta, che all'amministratore di sostegno vengano attribuiti poteri sostitutivi di rappresentanza del beneficiario ai sensi del n. 3 dell'art. 405. Ove egli si limiti ad assistere il beneficiario, la normativa di riferimento dovrà infatti essere quella prevista per la 12 di 28 assistere il beneficiario, la normativa di riferimento dovrà infatti essere quella prevista per la curatela dell'inabilitato che, si è visto, è escluso dall'ambito di applicazione del citato art. 591» F. Mascolo e G. Marcoz, L'amministrazione di sostegno e l'impianto complessivo del codice civile, in Riv. not., 2005, p. 1348. [10] Trib. Vercelli, 4 settembre 2015, in ., 2016, 283, con nota G. Bonilini, Fam. e dir Beneficiario di amministrazione di sostegno, e privazione, da parte del giudice tutelare, della capacità di testare Quest'ultimo a commento di questa importante pronuncia rileva come: «In definitiva: la regola,

riguardo al beneficiario di amministrazione di sostegno, è quella della capacità di disporre mortis causa. Eccezionalmente, il giudice tutelare può privarlo di detta capacità; nel qual caso, il suo testamento è annullabile ex se, senza possibilità di provare che le disposizioni furono dettate in un momento di lucido intervallo. Nel caso in cui, invece, il beneficiario di amministrazione di sostegno, non essendo stato privato della capacità di disporre mortis causa, abbia testato, si potrà provare l'assenza, al momento di redazione dell'atto, della capacità intellettuale, come può avvenire, del resto, riguardo a chi non sia beneficiario di amministrazione di sostegno. Il che val dire, peraltro, che occorre provare, di volta in volta, codesta situazione, quindi si rifugge dall'automatismo dell'incapacità, che costituisce la regola, in caso d'interdizione giudiziale, e l'eccezione, da evitare, nella fattispecie in esame». Per ulteriori approfondimenti, A. Benni De Sena, Amministrazione di sostegno, capacità di testare e capacità di ricevere per testamento, in Nuova Giur. Civ., 2012, 12. [11] A. Ferrucci e C. Ferrentino, Atti mortis causa, Milano, 2010, 516-517. Gli Autori precisano che secondo taluna dottrina «la disposizione citata si riferirebbe soltanto al caso di amministrazione di sostegno con funzioni di rappresentanza, con la conseguenza che eventuali disposizioni testamentarie fatte in favore dell'amministratore di sostegno con funzioni di assistenza sarebbero valide anche se non rivestano le caratteristiche individuate dalla norma. Saremmo in presenza, secondo questa ricostruzione, di una normale disposizione testamentaria fatta dal testatore in favore di un terzo». [12] Sul significato giuridico della espressione "persona chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente" «si profilano, come era perfettamente prevedibile, due orientamenti di fondo. Il primo, definibile in negativo per comprendervi unitariamente le diverse articolazioni, esclude in sostanza che l'espressione legislativa rimandi esclusivamente al convivente more uxorio. A favore di tale interpretazione si invoca la genericità della formula, sufficiente a comprendere un amico, un convivente eterosessuale od omosessuale ed anche altre ipotesi. In termini generali e prescindendo dall'esemplificazione, vi è chi intende la locuzione come riferita a chiunque risieda stabilmente con la persona nel cui interesse viene proposto il ricorso e, finanche, a chiunque coabiti con essa. Queste prospettazioni finiscono con il circoscrivere il significato del verbo convivere alla mera condivisione dello stesso tetto, alla stregua del significato etimologico del verbo coabitare, ritenendo implicitamente irrilevante qualsivoglia relazione di ordine affettivo. Altri, invece, richiede che tra i conviventi vi siano "legami (ad esempio parentali o di amicizia) particolarmente significativi" o che la convivenza sia comunque contrassegnata da "vincoli di solidarietà e di mutuo aiuto". In conclusione, secondo questo orientamento estensivo, la formula usata dal legislatore rinvia, senz'altro ed anzitutto, alla convivenza c.d. paraconiugale, ma è, nel contempo, idonea ad includere ogni convivenza contrassegnata da legami affettivi o solidaristici o lavorativi, e, secondo una più estrema (e, forse, ardita) lettura, finanche la mera coabitazione. Riguardo a quest'ultima soluzione interpretativa può osservarsi che essa presuppone un impiego non rigoroso del verbo convivere, prossimo a quello del linguaggio comune, ma certamente criticabile nel codice civile. Seguire la tesi che, in ultima analisi, assimila convivenza e coabitazione impone, a rigore, la giusta conclusione secondo cui, "se questa è la volontà del legislatore, più accóncia sarebbe stata l'espressione "persona stabilmente coabitante", dato che, nel linguaggio giuridico, l'espressione "persona stabilmente convivente" allude, con immediatezza, alla condivisione di vita spirituale e materiale 13 di 28 stabilmente convivente" allude, con immediatezza, alla condivisione di vita spirituale e materiale simile a quella fondata sul matrimonio". Il secondo orientamento interpretativo, che appare minoritario, reputa che il significato della locuzione in esame vada circoscritto al convivente , specificandosi more uxorio da taluno che la convivenza paraconiugale può essere anche omosessuale» U. Roma, Le nozioni di stabile convivenza e di convivenza nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione, in Nuova Giur. Civ., 2006, 10, 504. Si rinvia ivi per la bibliografia richiamata. In rapida sintesi, al primo orientamento sembrano potersi ascrivere: E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, 68; M. Moretti, in Rossetti-M. Moretti-C. Moretti, L'amministrazione di sostegno e la nuova

disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione, Milano, 2004, 51; G. Campese, L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Fam. e dir., 2004, 132, nt. 31; B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, 324, nt. 55, per il quale persona stabilmente convivente «può essere chiunque (anche un amico) e, quindi, a maggior ragione, può (o deve ?) essere letta come una apertura del legislatore verso la c.d. "famiglia di fatto"»; G. Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2005, 129, per il quale la formula comprenda «non solo il soggetto che conviva more uxorio con l'interessato all'amministrazione di sostegno, ma anche chi abbia in atto, con lo stesso, una stabile convivenza non di tipo coniugale, com'è a dirsi, ad esempio, della domestica o della persona amica, che semplicemente coabiti con detto soggetto»; F. Danovi, Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, in Riv. dir. proc., 2004, 800. A favore del secondo indirizzo, U. Roma, Le nozioni di stabile convivenza e di convivenza nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione, in Nuova giur. civ., 2006, 10, 504, per il quale «sembra da preferire l'interpretazione di quest'ultima espressione in senso restrittivo, intendendola cioè come riferita al convivente paraconiugale». Secondo l'Autore «nell'interpretare la formula "persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente" possano valere le considerazioni esposte per l'art. 410: solo un vincolo affettivo di natura ed intensità pari a quello coniugale si rivela coerente con la ratio del regime di favore per l'amministratore destinatario di disposizioni testamentarie e parte delle convenzioni indicate dalla legge. La mera coabitazione o la coabitazione necessitata da un rapporto lavorativo non bastano di per sé a far presumere, nella generalità dei casi che la legge deve considerare, l'esclusione di influenze interessate da parte dell'amministratore di sostegno». [13] «All'amministratore di sostegno si applicano per quanto compatibili le norme dettate in materia successoria e di donazioni: art. 596 c.c. (Incapacità del tutore e del protutore), art. 599 c.c. (Persone interposte) e 779 (Donazione a favore del tutore e del protutore). Sono valide le disposizioni testamentarie in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario o che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto convivente» R. Buttitta, L'incapacità naturale e l'amministratore di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6), in Vita not., 2004, p. 488.

Antonio Musto

Il Tribunale di Bologna ha considerato la questione nel 2021.

Per esperienza personale, alcuni GT partono dall'assunto della "capacità generale salvo previsioni del decreto" per affermare apoditticamente che "il beneficiario può testare".

Così si dà il caso di beneficiario che non può "compiere le più semplici operazioni quotidiane", ma può disporre di tutti i suoi beni...

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ALESSANDRA ARCERI Presidente rel.

dott. PIETRO IOVINO Giudice

dott. CINZIA GAMBERINI Giudice

in esito alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3331/2020 promossa da:

CAIO

MEVIA

SEMPRONIA,

tutti con il patrocinio dell'avv. ...elettivamente domiciliati in ...BOLOGNA presso il difensore

ATTORI

contro

CORNELIA con il patrocinio dell'avv. ...elettivamente domiciliato in ...BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori:

IN VIA PRINCIPALE

Dichiarare nullo, ovvero annullare o comunque dichiarare inefficace il testamento olografo rilasciato in data ...da Filano (nato a ...il ...e deceduto in ...il ...) e pubblicato in data ...con atto del Notaio ...di Bologna, per i motivi esposti nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi (mancanza di autorizzazione ex art. 412 C.C. da parte del Giudice alla redazione del testamento e mancata partecipazione ed assistenza dell'Amministratore di sostegno alla redazione del testamento stesso), accertando quindi che gli attori sono gli unici eredi del defunto.

IN VIA SUBORDINATA

Accertato che il predetto testamento è lesivo delle quote di legittima riservate dalla Legge alla moglie Sempronia ed ai figli Antonio e Mevia, e che pertanto i predetti hanno diritto alla reintegrazione delle quote ereditarie a loro spettanti come previsto dagli artt. 553 e segg. C.C., annullare parzialmente le disposizioni contenute nel testamento stesso e conseguentemente ridurle, accertando che, ai sensi dell'art. 542 C.C., alla moglie ed ai due figli spetta la quota dei tre quarti del patrimonio ereditario del defunto Filano, e pertanto di tutti beni, crediti, debiti e quant'altro indicato ed elencato nell'inventario redatto dal Notaio ...di Bologna in data..., e già prodotto in atti, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto.

IN OGNI CASO

Respingere ogni diversa domanda e/o eccezione proposta dalla convenuta perché infondata, dichiarandosi inoltre di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove e/o tardivamente proposte.

Concedere i termini di Legge per conclusionali e repliche.

Con la rifusione di tutte le spese ed i compensi del procedimento, ivi comprese quelli relativi al procedimento cautelare promosso in corso di causa dalla convenuta ed integralmente respinto, oltre rimborso spese generali, Cpa, Iva e quant'altro.

IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA

Per l'ipotesi subordinata in cui il Tribunale ritenga di procedere ad istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

A) prova per testimoni sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che la Rag...., nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di Filano (in seguito indicata semplicemente come "ADS"), nel periodo compreso tra il dicembre 2017 ed i primi mesi del 2018 chiese ripetutamente al Filano di indicarle e di specificare quali e quanti fossero sia i suoi debiti personali, sia quelli delle sue società I Platani srl e Senzaspazio srl, ma il Filano dichiarò di non essere in grado di indicarli;
- 2) Vero che l'ADS, sulla base della sia pur parziale documentazione contabile e fiscale da lei reperita, nello stesso periodo accertò che il Filano aveva debiti personali per tasse e imposte non pagate per circa euro 700.000, oltre ai debiti esistenti nei confronti della moglie Sempronia sia per finanziamenti da lei eseguiti in favore del Filano, sia per assegni di mantenimento dovuti alla stessa moglie ed alla figlia Filano Beatriz, e non pagati;
- 3) Vero che l'ADS accertò inoltre che le passività delle due società ... e ...ammontavano a circa euro 2.500.000;
- 4) Vero che, nonostante che il Filano negli anni antecedenti al 2017 avesse costruito e successivamente venduto, tramite la sua società ...srl, oltre 50 appartamenti in..., l'ADS non trovò nelle disponibilità finanziarie sia del Filano che delle predette società alcuna traccia degli utili realizzati mediante la vendita dei predetti immobili;
- 5) Vero che l'ADS non trovò traccia nelle disponibilità finanziarie del Filano neppure della somma di euro 410.000 da lui incassata il 14 gennaio 2016 a titolo di prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà, posto in ..., eseguita con rogito ...(doc. n. 11 di parte attrice), somma della quale il Filano non fu in grado di indicare come fosse stata impiegata;
- 6) Vero che nel 2018 il Filano non era neppure in grado di ricordare ed indicare quale fosse l'entità delle somme da lui percepite sia a titolo di pensione che di indennità di accompagnamento;
- 7) Vero che nella primavera del 2018 l'ADS venne informata dal medico di base del Filano, che l'aveva visitato al suo domicilio, di averlo trovato in condizioni di " grave sovraeccitazione e disforia", e pertanto la invitava a far intervenire con urgenza il 118;
- 8) Una volta e ripetutamente ricoverato in Ospedale, nonostante la sua contrarietà espressa con aggressività ed insulti a medici e personale sanitario, in quanto il Filano, non rendendosi conto delle

proprie gravi condizioni di salute, continuava ad affermare di non essere malato, il Filano interrompeva le cure e si autodimetteva nonostante la contrarietà dei medici dell'Ospedale di Budrio;

9) Vero che nei primi mesi del 2018 il Filano addirittura lasciò l'Ospedale senza neppure firmare la propria autodimissione, e vi rientrò solo dopo essere stato convocato dal Giudice Tutelare, unitamente all'allora suo difensore Avv. Piero Gozzi, che lo convinse a riprendere le cure;

10) Vero che il Filano, allorchè rientrava al proprio domicilio dopo i ricoveri, rifiutava di sottoporsi alle cure ed ai trattamenti farmacologici prescritti dai medici ospedalieri, affermando di stare benissimo e di essere in piena forma;

11) Vero che il Filano espresse la medesima dichiarazione di cui sopra anche nel corso di una udienza tenutasi il 1 ottobre 2018 avanti al Giudice Tutelare di Bologna, affermando di non fare più alcuna terapia in quanto guarito ed in perfetta forma, non rendendosi conto che da qualche mese i medici dell'Ospedale di Budrio avevano cessato di sottoporlo a terapie oncologiche perchè oramai non più guaribile;

12) Vero che nel corso di altra udienza tenutasi nel 2018 avanti al Giudice Tutelare (precisi l'ADS la data) il Filano presentò al Giudice la Signora ...qualificandola come "sua fidanzata", mentre questa, anch'essa contestualmente presente all'udienza, negò l'esistenza di qualsiasi rapporto sentimentale tra di lei ed il Filano, confermando peraltro sia che il Filano stesso non era assolutamente autosufficiente e che aveva necessità di assistenza continuativa, sia le condizioni di assoluto degrado della sua dimora;

13) Vero che il Filano per tutto il 2018 ed il 2019, sino al suo decesso, era continuativamente assistito al suo domicilio da varie badanti (almeno 6 o 7) che peraltro dopo brevi periodi di lavoro si dimettevano in quanto il Filano le insultava, maltrattava e minacciava;

14) Vero che nel 2018 almeno altre quattro badanti, non appena conosciuto il Filano e constatata la sua aggressività, rifiutarono di essere assunte;

15) Vero che il Filano era solito trascurare completamente il proprio aspetto fisico, non si lavava né si cambiava i vestiti, nonostante fossero visibilmente sporchi, se non saltuariamente, e spesso si orinava addosso anche in presenza dell'ADS e delle badanti;

16) Vero che il Filano non era in grado di sostenere una conversazione per più di qualche minuto, conversazione che interrompeva e dalla quale si estraniava per dedicarsi a consultare il proprio telefono cellulare;

17) Vero che il Filano nello stesso periodo di cui sopra, ed anche in epoca anteriore, non curava né la ricezione né il ritiro dalla Posta della corrispondenza a lui indirizzata, ivi comprese le notifiche di sanzioni amministrative, di atti giudiziari e fiscali;

18) Vero che il Filano aveva realizzato nei terreni di sua proprietà, adiacenti alla sua dimora, varie costruzioni abusive e che, non avendo attemperato alle ordinanze di demolizione emanate dal Comune di Granarolo Emilia, fu oggetto sia di sanzioni amministrative che di procedimento penale;

19) Vero che il Filano era solito insultare e maltrattare anche il suo dipendente ..(residente in ..., da lui assunto dapprima quale dipendente delle sue società ...e ...srl, e successivamente riassunto per suo conto dall'ADS quale addetto alla manutenzione del parco ed ai terreni circostanti la sua dimora e ad altri vari lavori;

20) Vero che tali comportamenti si manifestarono con maggiore frequenza ed intensità dopo che il Filano venne sottoposto, nell'inverno 2017/2018, alla chemioterapia per contrastare il tumore diffusosi al cervello;

21) Vero che il Filano dette fuoco ad una grande quantità di materiali plastici e di rifiuti tossici collocati all'aperto in un terreno di sua proprietà posto in..., non rendendosi conto né che tale attività era non solo pericolosa ma anche vietata, né delle conseguenze che gli potevano derivare;

22) Vero che il Filano insisteva nel potare alberi e piante con attrezzi, nonostante che il Giudice Tutelare l'avesse espressamente vietato, in considerazione delle sue condizioni di salute e di invalido al 100%, come tale riconosciuto anche dall'AUSL;

23) Vero che il Filano insisteva inoltre nel voler guidare la propria autovettura, nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata dietro intervento in tal senso del Giudice Tutelare, sinché l'ADS non prese possesso dell'autovettura stessa per poi venderla;

24) Vero che nel 2018 il Filano era in possesso di un grosso coltello, sinché non gli venne sequestrato;

25) Vero che il Filano nel 2018 percosse la moglie Sempronia con un bastone e, richiesto di spiegazioni in merito a tale comportamento, rispondeva sorridendo che si era trattato soltanto di "una bacchettata";

26) Vero che il Filano era solito fare acquisti di materiali edili in quantità largamente superiore alle sue effettive necessità, per poi abbandonare o gettare via i materiali non utilizzati e sovrabbondanti.

Si indicano a testimoni la Rag...., domiciliata in ...3, sui capitoli da 1 a 25, e ...sui capitoli 19,20, 21, 22, 23,24 e 26.

B) L'acquisizione agli atti dei verbali delle udienze, e dei relativi provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare, aventi per oggetto le circostanze sopra indicate, contenuti nel procedimento di Amministrazione di sostegno R.G. n. 692/2017 V.G. del Tribunale di Bologna.

Si chiede inoltre di respingere le richieste di prova testimoniale formulate dalla convenuta, per i motivi esposti nella memoria di replica istruttoria depositata il 6 febbraio 2021, memoria da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta.

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, - in via principale e nel merito,

- accertare e dichiarare la validità del testamento olografo redatto da Filano, nonché l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande svolte dagli attori;

- nella denegata ipotesi di mancato integrale rigetto dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, voglia disporre la riunione fittizia per la formazione del compendio da dividersi e, tenendo conto del donatum e di quanto ricevuto in vita a qualsiasi titolo, disporre la collazione;

- conseguentemente condannare gli odierni attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, a favore della convenuta, nella misura che verrà quantificata in corso di causa e/o in subordine liquidata in via equitativa. Con vittoria di compensi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria, si chiede ammettere prova testi sui seguenti capitoli, preceduti dal prefisso "vero che":

- 1) in data 13/10/2018 Lei, in qualità di Psichiatra presso il CSM di ...ha certificato: "Al colloquio odierno appare bene orientato nello spazio e nel tempo. Non presenta alterazioni della forma né del contenuto dei pensieri. Non sono rilevabili alterazioni del tono dell'umore. Al colloquio è collaborante e lucido. Memoria ben conservata, non presenta disturbi cognitivi" (si rammostri all.9);

- 2) in data del 10/12/2018 presso l'Ospedale. ..effettuata la visita al dr. Filano;
- 3) in tale occasione ha potuto confermare lo stesso stato di salute e di capacità di discernere dello stesso Filano, senza rilevare significative alterazioni comportamentali né psicopatologiche di pertinenza psichiatrica in atto;
- 4) in data 6/11/2018 presso lo studio del dr...., unitamente al medesimo dr...., lei visitava Filano;
- 5) in detta occasione lei e il dott. Isacco avete avuto un colloquio con il Filano di circa un'ora;
- 6) in detta occasione avete accertato lo stato di salute e di capacità di discernere del dr. Filano:
- 7) in data 24/12/2018 presso la residenza del signor Filano a ...lei aveva un colloquio con il Filano di circa un'ora;
- 8) in detta occasione accertava che lo stato di salute e di capacità di discernere del dr. Filano veniva confermato rispetto alla precedente visita e colloquio;
- 9) ha frequentato il dott. Filano periodicamente e negli ultimi anni della sua vita anche settimanalmente lo sentiva al telefono e lo vedeva recandosi presso la residenza in...;
- 10) in dette occasioni, nelle frequenti visite e quindi anche nel 2018, lei aveva avuto modo di constatare la capacità di discernimento dello stesso;
- 11) tale frequentazione continuava anche quando il dr. Filano si trovava in ospedale ed era consapevole e cosciente;
- 12) il dottor Filano riferiva rapporti di affetto e stretta vicinanza con alcuni amici, anziché con la famiglia;
- 13) il dottor Filano i primi mesi del 2018 le riferiva di avere intenzione di fare testamento;
- 14) in data 12 ottobre 2018 ha ricevuto presso il suo studio il dott. Filano per un colloquio in ambito successorio;
- 15) in data 15 ottobre 2018 il dott. Filano le ha consegnato fiduciarmente il suo testamento da lei successivamente pubblicato.

Si indicano quali testi:

- dott. ...AUSL di Bologna, domiciliato in..., sul capitolo 1-3;
- Prof...., domiciliato in..., sul capitolo 4-8, - X, domiciliata in..., sul capitolo 9-13 -Y, domiciliato in..., sul capitolo 9-13 - dr...., Notaio in ...sul capitolo 14-15.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Caio, Mevia e Sempronia, premettendo di essere, rispettivamente, figli e moglie separata di FILANO, nato a ...ed ivi deceduto in data..., convenivano in lite Cornelia, al fine di sentire pronunciare l'annullamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., del testamento

olografo, datato 15 ottobre 2018, vergato dal FILANO e pubblicato in data 5 dicembre 2019, nel quale veniva nominata erede universale la predetta Cornelia.

A motivo principale del ricorso, gli attori deducevano che il testamento era stato redatto dal FILANO senza la necessaria assistenza del suo amministratore di sostegno, rag...., che il Giudice Tutelare nel decreto di apertura del 24 novembre 2017, aveva ritenuto necessaria per il compimento di ogni atto di straordinaria amministrazione, come avrebbe dovuto senz'altro considerarsi il testamento, e che la sua redazione era avvenuta comunque senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare; in via subordinata, lo stesso era comunque annullabile in quanto – come era chiaramente risultato nel corso di quel procedimento – il FILANO era soggetto affetto da svariate patologie, importanti un significativo deficit della capacità di autodeterminazione e gestione degli interessi economici, tanto che il predetto amministratore era stato investito del compito di porre in essere in nome e per conto del beneficiario – pur in accordo con il medesimo - ogni atto anche di gestione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Nel decreto stesso erano stati altresì richiamati gli artt. 374 e 375 c.c., ritenendosi necessaria l'autorizzazione del giudice per il compimento di ogni atto di straordinaria amministrazione.

In via ulteriormente subordinata, gli attori – nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto valido il testamento olografo del FILANO – chiedevano pronunciarsi la riduzione delle disposizioni contenute nel medesimo, in quanto lesive del diritto di riserva spettante ad essi attori quali eredi legittimari, accettanti con beneficio d'inventario.

Nel giudizio così radicato, si costituiva Cornelia, chiedendo respingersi la domanda attorea.

In particolare, la convenuta contestava che la disposizione di ultima volontà del FILANO potesse o dovesse esser autorizzata dal Giudice Tutelare, o redatta con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; rilevava che come risultava dalla documentazione prodotta, anche proveniente da medico inserito in struttura pubblica (in particolare, certificazione prodotta quale all. n. 9), il FILANO aveva conservato sempre integra la capacità di intendere e di volere, fino all'epoca del decesso, essendo apparso lucido, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio.

In corso di causa, la convenuta instava in via provvisoria urgente per la consegna dei beni ereditari entrati nel possesso degli attori a séguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (doc. n. 17 attori), a detta della stessa illegittimamente, e tale istanza veniva respinta (docc. n. 46 e 47 attori).

Con ordinanza in data 18 marzo 2021, il Giudice riteneva matura la causa per la decisione, e precisate le conclusioni, la stessa veniva assegnata al Collegio, previo deposito degli atti conclusivi, ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dei rilievi svolti da parte attrice in ordine alla ritenuta necessità che la redazione della scheda testamentaria da parte del FILANO dovesse esser autorizzata dal Giudice Tutelare, o avvenire con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Ciò non tanto in quanto tale atto debba qualificarsi (o meno) atto di straordinaria amministrazione, ma poiché il testamento costituisce, per sua natura, un atto personalissimo, liberamente revocabile, che non tollera rappresentanza, assistenza, e nessuna forma in generale di compartecipazione,

impegno (arg. ex art. 458 c.c.) o reciprocità nella redazione (arg. ex art. 589 c.c.), come è ben desumibile dalla sua disciplina generale.

E' altrettanto certo che si tratti di atto con cui, come chiaramente evincibile dal tenore cristallino del primo comma dell'art. 587 c.c., il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di "tutte le proprie sostanze o di parte di esse", e pertanto, esso è prima di ogni altra cosa un atto di disposizione patrimoniale, di peculiare tipologia perché personalissimo e revocabile, all'interno del quale la legge consente espressamente l'inserimento anche di disposizioni di carattere non patrimoniale, curandosi di specificare che le stesse conservano validità ed efficacia anche se nel testamento manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Le diverse categorie di disposizioni sono dunque nettamente differenziate, fermo restando che la principale funzione della scheda testamentaria è la destinazione del proprio patrimonio dopo la propria morte.

Se tanto è vero, la piana lettura dei decreti con cui il FILANO venne sottoposto ad amministrazione di sostegno, in data 24 novembre 2017, e con cui venne rigettata l'istanza svolta dall'interessato di revoca di tale procedimento, in data 8 maggio 2019, abbraccianti l'epoca in cui venne redatta la scheda testamentaria (15 ottobre 2018), sarebbe già di per sé sufficiente per desumere, per tabulas, l'incapacità del FILANO di redigere testamento.

Ed infatti, se è vero che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato costruito sul principio per cui la capacità è la regola, e l'incapacità è l'eccezione, è altrettanto vero che la legge fa salva la facoltà del giudice tutelare, nella confezione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 411 c.c., di applicare al beneficiario, in tutto o in parte, le limitazioni e restrizioni previste dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato.

Il primo comma dell'art. 411 c.c., inoltre, estende all'amministratore di sostegno, ma solo in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 374-388 c.c.

In tal senso, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sogliono distinguere tra amministrazione di sostegno "incapacitante" e "non incapacitante", ovvero "sostitutiva" o "assistenziale", a seconda che la disciplina contenuta nel decreto di nomina di cui all'art. 411 c.c. applichi o meno al beneficiario limitazioni tali da avvicinarne la disciplina a quella dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Si cita, a tale proposito, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, (ud. 17/09/2019, dep.04/03/2020), n. 6079 a mente della quale:

"L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura

applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011, Rv. 619848; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013, Rv. 627498).

Da quanto precede deriva l'infondatezza manifesta dello stesso presupposto logico della questione di costituzionalità posta con il motivo in esame.

Va inoltre osservato che l'art. 411 c.c., comma 2, rinvia agli artt. 596, 599 e 779 c.c., "in quanto compatibili". Trattandosi di rinvio a carattere residuale, esso vale per la sola parte delle disposizioni contenute nei predetti articoli che risulta compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Il che esclude che si possa ritenere - come invece vorrebbe la ricorrente - l'automatica estensione anche all'amministratore di sostegno di tutte le prescrizioni contenute nelle norme oggetto del rinvio, inclusa quella relativa all'incapacità di succedere all'assistito.

A tal riguardo vanno infatti nettamente distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e dell'amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poichè l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c..

Dal che discende che, in assenza di divieto previsto dalla legge, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza il beneficiario è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti (amministratore e beneficiario) sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza - la quale ultima è stata evidentemente ritenuta dal legislatore, ai fini che qui interessano ed in funzione del suo connotato di stabilità e del vincolo affettivo che essa implica, assimilabile al rapporto coniugale".

In altri termini, soltanto laddove l'amministrazione di sostegno sia configurata dal giudice "di pura assistenza", il beneficiario conserva integra la facoltà di testare, mentre ciò è necessariamente escluso ogni qualvolta nel decreto siano introdotte limitazioni di varia tipologia, denotanti una valutazione nel senso di incapacità dell'amministrato di gestire autonomamente i propri interessi patrimoniali.

Orbene, dall'ampia motivazione del decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno a favore del FILANO, al contrario di quanto sostenuto da parte della convenuta, è chiaramente evincibile come gli accertamenti disposti dal giudice avessero condotto quest'ultimo a formulare un giudizio di evidente incapacità del FILANO di compiere, se non assistito, perfino gli atti più semplici di gestione dei propri affari; giudizio che virava verso la totale incapacità per quanto inerente la straordinaria amministrazione ed in genere, gli atti di gestione del proprio patrimonio di

natura straordinaria, tanto che il decreto prevedeva e richiamava espressamente la disciplina degli artt. 374 e 375 c.c., e dunque, la disciplina riguardante la tutela dell'interdetto, e non quella della curatela dell'inabilitato, per il quale ultimo è espressamente richiamata la generale capacità di autonomo compimento degli atti di ordinaria amministrazione, e di assistenza dell'amministratore nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Nel decreto stesso, del resto, si leggono ampi riferimenti alla riscontrata incapacità del FILANO di gestione responsabile e consapevole dei propri interessi di natura economica, alla rilevante entità dei debiti accumulati durante la propria attività imprenditoriale, alla dimostrata completa mancanza di consapevolezza dello stesso circa la gravità del deficit patrimoniale creatosi, alla mutevolezza ed estrosità degli atteggiamenti serbati dal FILANO davanti al Giudice. Elementi tutti valevoli a configurare un quadro di incapacità del FILANO di disporre consapevolmente, e dunque validamente, dei propri interessi patrimoniali, a maggior ragione di compiere un atto di fondamentale importanza da quel punto di vista, quale è il testamento.

Illuminante è il tenore delle conclusioni raggiunte dal Dr. ...all'esito dell'esame del FILANO, esposte nella relazione rassegnata al Giudice Tutelare in data 13 ottobre 2017, e richiamata da quel giudice a conforto del proprio giudizio di totale incapacità di attendere ai propri interessi di contenuto patrimoniale, esteso perfino agli atti di ordinaria amministrazione, di cui venne precluso al FILANO il compimento in autonomia; in particolare il dr. ... riscontrava che il FILANO era affetto da "patologia psichiatrica significativa, in fase di non compenso clinico, non trattata" di cui l'uomo non era consapevole, che atteneva principalmente alla sfera psichica ma con inevitabili conseguenze negative anche sulla sfera ideativa e volitiva, facendo mancare a queste "gli elementi base sufficienti perché possano correttamente estrinsecarsi". Il CTU riteneva inadeguate tanto la capacità critica, quanto la capacità intellettuale (pag. 19 della relazione), ed altresì inadeguato l'esame di realtà (pag. 23). Tale patologia veniva definita "abituale", e veniva ritenuta "significativamente deficitaria" la capacità di autodeterminazione e di gestione", e conclamata pertanto l'incapacità/impedimento a provvedere adeguatamente ai propri interessi (pag. 23); l'alterazione delle facoltà volitive ed intellettive, in quanto in buona parte di derivazione organica (si sottolinea che il defunto era affetto da patologia oncologica estesamente metastatizzata, con interessamento della zona cerebrale) veniva espressamente definita, anche nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, ingravescente.

In ogni caso, la valutazione espressa dal Consulente appare coerente con quella, di poco successiva, che il medesimo professionista rassegnava al Giudice Tutelare in data 28 febbraio 2019 (doc. n. 6 attori), in cui l'evoluzione in peius delle condizioni psichiche del testatore appare stare al passo con il drammatico progredire della malattia oncologica che di lì a poco l'avrebbe portato al decesso, degenerazione che interessava, da tempo, come già detto, anche l'encefalo.

Durante i primi mesi del 2018 erano state infatti rilevate a carico del FILANO, in ambiente ospedaliero, anomalie comportamentali ed aggressività, ed il 29 maggio 2018 il dr. ..., come il CTU riferisce, confermava che le metastasi avevano interessato il lobo frontale, riconducendo a ciò le predette disfunzionalità del comportamento.

Il 16 luglio l'oncologa riteneva di consigliare l'interruzione della terapia oncologica, allarmata per l'intensa sofferenza clinica e psichica, riferendo di un paziente agitato e a tratti confuso.

Lo stesso, in ripetute occasioni, si era sottratto alle cure per la propria grave patologia, di cui mostrava di aver scarsissima consapevolezza, alternando momenti di spontanea adesione agli interventi dei sanitari a momenti di incontrollabile ribellione con crisi di pianto (pagg. 4-6 della seconda perizia dr. ISACCO). Il 2 marzo 2018 i familiari erano stati costretti a far intervenire il personale del 118 in ragione di uno stato psichico profondamente alterato, ed il ricovero, pur consigliato, non poteva essere effettuato, a causa delle urla e degli insulti rivolti dal malato agli operatori.

L'amministratrice di sostegno, rag..., relazionava il Giudice circa i maltrattamenti cui lamentava di essere sottoposto il badante collocato, opportunamente, a casa dell'amministrato, privato delle chiavi di casa, della bicicletta, costretto a volte ad attendere fuori dalla porta per diverso tempo (una badante assunta in data 10 maggio 2018, E. R., si era licenziata dopo soli 4 giorni a causa delle gravi vessazioni subite), e la di lui abitudine di organizzare, presso l'abitazione, festini con abbondanti libagioni per donne e uomini sconosciuti, anche ospitati per la notte (pag. 23 seconda relazione...), con dispendio di denaro ben superiore alla disponibilità assentita (€ 1.300 mensili), mostrando, ancora una volta, incapacità di gestirsi sotto detto profilo (pagg. 19 – 21 seconda relazione dr...). Da ultimo, egli ospitava per diverso tempo tale sig. ...e la signora..., consentendo loro di fruire dei servizi del proprio badante, e lo stesso trattamento veniva riservato a due donne straniere che venivano ospitate con i loro figli in tenera età. Svariati animali erano ricoverati nel parco della villa. I comportamenti assunti del pari dal FILANO nei confronti delle assistenti domiciliari che si recavano a lavarlo a casa erano stati talmente deprecabili che i servizi sociali erano costretti a sospendere il servizio (pag. 24 seconda relazione...).

In occasione dell'ultimo esame da parte del CTU dr..., in data 24 dicembre 2018, il FILANO appariva – sebbene il CTU lo definisca orientato nel tempo e nello spazio – completamente incapace di effettuare un efficace esame di realtà (pag. 68 seconda relazione...): teneva comportamenti non consoni, come per esempio continuare compulsivamente ad inviare messaggi dal proprio cellulare mentre il CTU conduceva il colloquio, profferiva frasi sconnesse in merito alla propria situazione patrimoniale ed appariva completamente inconsapevole dello stadio ormai terminale del proprio male. Confessava perfino di aver bastonato la moglie, e sorridendo aggiungeva che si era trattato di una "bacchettata".

Il CTU dr. ...ribadiva dunque la propria valutazione di abitudine della patologia incidente sulla sfera psichica, sia a livello cognitivo che volitivo (pag. 73 seconda relazione...) e riteneva che le condizioni mentali e fisiche del FILANO imponessero la conservazione dell'amministrazione di sostegno in essere, nella forma, incapacitante, prevista dal provvedimento del Giudice Tutelare; riscontrava una netta riduzione per effetto del progredire della malattia della consapevolezza di sé e della necessità di essere aiutato (pag. 69).

Il provvedimento di conferma dell'Amministrazione di sostegno, adottato dal Giudice in data 8 maggio 2019, evidenziava pertanto come le svariate patologie psichiatriche riscontrate a carico del beneficiario impedissero di sottrarlo al regime protettivo/sostitutivo già in essere.

In definitiva, per tutto il periodo intercorrente tra i due provvedimenti del giudice sopra richiamati, ricomprendente il momento di confezionamento della scheda testamentaria, il FILANO era affetto da gravissima patologia incidente sulla capacità di intendere e di volere, e giudicata dall'autorità

giudiziaria abbinabile a una continuativa e penetrante amministrazione vicariante perfino nel compimento degli atti di gestione ordinaria.

Il che porta ad escludere che costui potesse compiere, in detto periodo, una valutazione assennata e consapevole di ogni atto di contenuto patrimoniale di rilevante importanza ed incidenza, quale è senza dubbio, per quanto sopra detto, il testamento.

In senso contrario, non soccorrono né il tenore del documento n. 9 prodotto da parte convenuta, né tanto meno i rilievi svolti, durante le operazioni peritali, dal CTP Dr. ...che il CTU ha comunque motivatamente confutato (pagg. 66 e ss. seconda consulenza, pag. 78 e ss. per quanto in particolare riguarda la replica alle osservazioni del dr....).

Infatti il dr. ...ebbe a visitare il FILANO una volta, a domicilio, in data 16 febbraio 2018, e poi ancora, successivamente, in data 29 maggio 2018, in suddette occasioni, un giudizio di corretto orientamento del predetto nel tempo e nello spazio, ma poi dando atto della presenza di metastasi del lobo frontale responsabili, con ogni probabilità, delle anomalie comportamentali rilevate, e prescrivendo, all'esito della prima visita, l'assunzione di Talofen (medicinale antipsicotico, destinato a contenere i sintomi di bizzarria e stranezza comportamentale). Raccoglieva, nella medesima sede, le preoccupazioni mostrate dai familiari circa le ingravescenti condizioni fisiche e psichiche dell'ammalato.

Il CTU dr...., infine, ha ribadito il proprio giudizio di completa incapacità dell'amministrato di attendere ai propri interessi patrimoniali nonostante i rilievi svolti dal dr...., il quale ultimo, non contestando il tenore della documentazione in atti, ne ha semplicemente offerto una valutazione personale, non condivisa dal CTU.

In definitiva, il Collegio ritiene di esprimere un giudizio di incapacità di intendere e di volere assoluta al momento di redazione della scheda testamentaria di cui si discute, non potendosi sostenere diversa tesi in presenza di un giudizio, ribadito nel tempo, di completa incapacità del FILANO di gestire consapevolmente e responsabilmente i propri interessi di natura patrimoniale.

Deve essere quindi accolta la domanda di annullamento del testamento olografo redatto da FILANO in data 15 ottobre 2018, dichiarando aperta la successione per legge a favore degli odierni attori.

Le spese di lite, comprensive di quelle afferenti all'incidente cautelare, calcolate in base al valore indeterminabile attribuito alla causa in fase di iscrizione a ruolo ed all'attività difensiva svolta (non si è svolta fase istruttoria, avendo il giudice ritenuto superflue le prove orali), seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Visto l'art. 591 c.c., pronuncia annullamento del testamento olografo redatto da FILANO in data 15 ottobre 2018 e pubblicato con atto a ministero notaio dr. ...in data 5 dicembre 2019, rep. N..., racc. N. ..., e dichiara aperta la successione legittima a favore di

CAIO (C.F. ***),

MEVIA (C.F. ***),

SEMPRONIA (C.F. ***),

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 556 per anticipazioni, nonché € 8.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Bologna, 10/08/2021

Il Presidente Relatore

dott. Alessandra Arceri

Pubblicata il 03/09/2021